

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione C.C. 90 del 29.9.2000

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Finalità

1. Se non indicato diversamente, l'applicazione delle norme di cui al presente regolamento, fa riferimento all'anno scolastico.

2. Il presente Regolamento disciplina gli interventi per il diritto allo studio secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale 19.6.1981 n. 53 e le modifiche introdotte con la Legge Regionale 23.6.1993 n. 41.

3. L'Amministrazione comunale promuove e garantisce il diritto allo studio attraverso l'erogazione di servizi e sussidi atti a sviluppare le condizioni per generalizzare e rendere effettiva l'attuazione di tale diritto. L'Amministrazione comunale interviene inoltre per allargare l'utilizzo dei servizi (extrascuola) ed a sostegno di processi di innovazione didattica-pedagogica (tempo pieno, tempo prolungato, modulo, progetto integrato d'area).

4. Il Comune opera secondo criteri di efficienza e di efficacia tesi alla realizzazione e miglioramento dei servizi erogati e sostiene le intese e le progettualità con le amministrazioni limitrofe che condividono le stesse problematiche.

5. Di fronte ai bisogni espressi dalle famiglie e alle dinamiche economiche e sociali in evoluzione, l'Amministrazione Comunale ritiene essenziale l'ampliamento dell'offerta dei servizi educativi la ricerca di servizi integrativi per la prima infanzia e le esperienze extrascolastiche (orari prolungati, laboratori, centri estivi, ecc.)

6. Le presenti norme disciplinano gli interventi per il diritto allo studio con particolare riferimento alla fruizione ed alle modalità di partecipazione contributiva da parte degli utenti delle scuole materne statali e non, delle scuole elementari statali e parificate, delle scuole medie statali, dei seguenti servizi:

- trasporto scolastico;
- refezione scolastica;
- interventi, sussidi e agevolazioni.

Articolo 2 Scuole non statali

1. Gli utenti che frequentano scuole materne non pubbliche ovvero scuole elementari parificate, possono usufruire dei servizi richiamati all'art. 1. Comma 6, subordinatamente alle seguenti condizioni:

- a) che la scuola non abbia fini di lucro (art. 6, II comma, L.R. 53/1981); tale circostanza dovrà essere dichiarata, nelle forme di legge, dal legale rappresentante;
- b) che venga presentato il programma preventivo annuale, corredato delle domande degli interessati (art. 6, comma III, L.R. 53/1981);
- c) che sussistano, per le scuole elementari parificate, le condizioni didattiche e di orario che rendano necessario il servizio mensa; tali condizioni dovranno essere certificate dall'Autorità Scolastica.

Articolo 3 Erogazione dei servizi

1. Il Comune garantisce agli utenti delle diverse scuole parità di diritti; nel caso non sia possibile, per carenze strutturali, anche temporanee, garantire i servizi a tutti i richiedenti, saranno osservate in conformità con gli obiettivi sanciti dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 53/1981, le seguenti categorie di priorità:

⇒ per tutti i servizi:

FINALITÀ DIDATTICHE

- a) tempo pieno e sperimentazione
- b) tempo prolungato, moduli e tempo integrato

⇒ per il trasporto scolastico:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE

- a) distanza della scuola in relazione all'età
- b) disagio socio-economico.

B) CONSUETUDINE

continuità del servizio di trasporto alle scuole che già ne usufruiscono

2. Non sottostanno comunque alle priorità dei punti A e B gli interventi previsti per gli alunni portatori di handicap o altre situazioni di impedimento fisico anche temporanee.

TITOLO II TRASPORTO SCOLASTICO

Articolo 4

Finalità del servizio

1. Le finalità generali del servizio di trasporto sono quelle di consentire agli utenti di partecipare all'attività scolastica offerta dalle scuole materne, elementari e medie presenti sul territorio del Comune, superando le difficoltà relative alla distanza tra la sede scolastica e l'abitazione e altre condizioni di disagio.

Articolo 5

Modalità del servizio

1. Il servizio di trasporto viene assicurato sia con mezzi di proprietà del Comune, sia con mezzi di linea ordinaria; la contribuzione dell'utente è identica in entrambi i casi (oltre IVA ove richiesto).

2. Gli interventi vengono realizzati secondo i seguenti criteri:

a) Scuola materna ed elementare: vengono trasportati gli alunni che risiedono più lontano dalla scuola fino alla copertura della capienza degli scuolabus, tenendo conto della scuola più vicina alla residenza dell'utente e secondo bacini di utenza stabiliti dal piano di trasporto.

Gli alunni della scuola materna e del primo ciclo della scuola elementare sono di norma prelevati e riconsegnati alle singole abitazioni ad un familiare (o comunque a persone adulte delegate dai genitori) Gli alunni delle scuole elementari del secondo ciclo sono prelevati e riconsegnati in punti e in orari stabiliti dal piano di trasporto.

b) Scuole medie:

b/1 - trasporto con scuolabus: è fornito per i residenti nelle case sparse e lontane dalle zone servite da mezzi di linea. Vengono trasportati gli alunni che risiedono più lontano dalla scuola limitatamente alle disponibilità dei posti sullo scuolabus e con criteri di razionalità nell'organizzazione del servizio;

b/2 - agevolazioni su mezzi di linea: sono forniti, su richiesta, tesserini di libera circolazione in maniera generalizzata per tutti i residenti nelle zone servite da mezzi di linea (COPIT - CAP)

Articolo 6

Partecipazione al costo del servizio

1. Il contributo a carico degli utenti e le modalità di pagamento sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

2. L'Amministrazione comunale potrà concedere, previa istanza motivata e documentata di particolari condizioni di disagio economico-sociale, la riduzione dei contributi di cui al comma precedente, ovvero, in casi eccezionali, l'esonero completo dal pagamento, con le procedure di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

Articolo 7

Richiami e sanzioni

1. Durante il servizio di trasporto gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto ed in particolare:

- rimanere seduti per tutto il percorso;
- non disturbare i compagni e il personale addetto.

2. In caso di comportamento scorretto saranno adottate le seguenti sanzioni:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione dal servizio.

3. I danni eventualmente arrecati ai mezzi dovranno essere risarciti, da parte dei genitori del minore che li ha provocati.

Articolo 8

Trasporto per attività didattiche

1. Assolti i compiti fissati nel precedente articolo, nonché gli altri servizi ordinari, i mezzi di trasporto del Comune, sono disponibili per attività didattiche esterne con finalità educative, che si svolgano all'interno dell'orario scolastico, sempre che non ostino problemi di manutenzione dei mezzi e turni di servizio del personale addetto.

2. Possono accedere a tale servizio, completamente gratuito, le scuole indicate negli articoli 1 e 2 delle presenti norme.

3. Il servizio dovrà essere di norma richiesto mediante istanza al Comune almeno quindici giorni prima della data stabilita per la gita.

4. Le richieste di cui al precedente comma, anche verificando direttamente col servizio di Trasporto le date in cui vi è disponibilità dei mezzi, dovranno essere firmate o vistate dal Direttore Didattico o dal Preside, ovvero, nel caso di scuole materne non pubbliche o di scuole elementari parificate, dal responsabile dell'attività didattica; dovranno essere indicati il numero degli alunni e le generalità degli accompagnatori, la località da raggiungere e le finalità dell'iniziativa, l'ora di partenza e di rientro, nonché l'avvenuta approvazione da parte degli organi scolastici competenti.

5. Nelle richieste dovrà essere dichiarato che la gita è da considerarsi a tutti gli effetti, compresi quelli assicurativi, come attività scolastica e che la vigilanza e la custodia sono a carico della scuola esonerando con ciò il Comune da qualsiasi forma di responsabilità.

TITOLO III REFEZIONE SCOLASTICA

Articolo 9

Finalità del servizio

1. Le finalità generali del servizio di refezione scolastica sono quelle di consentire lo svolgimento dell'attività didattico-educativa anche nel pomeriggio e nello stesso tempo contribuire a formare una corretta educazione alimentare in stretto rapporto con il benessere complessivo di ogni utente.

2. Al fine di perseguire obiettivi di educazione alimentare, l'Amministrazione comunale si impegna a garantire la indispensabile preparazione professionale ed il relativo aggiornamento del personale addetto al servizio. Inoltre la stessa Amministrazione, in accordo con le autorità scolastiche, i docenti, i genitori, propone iniziative che contribuiscano a formare una corretta conoscenza in campo alimentare ed allo stesso tempo sostiene azioni didattiche affinché anche il momento del pranzo sia momento educativo a tutti gli effetti.

Articolo 10

Modalità di gestione

1. Il servizio di preparazione dei pasti, distribuzione alle singole scuole, sporzionatura e rigovernatura può essere svolto, sia in forma diretta con personale comunale sia mediante affidamento a terzi.

Articolo 11

Partecipazione al costo del servizio

1. La contribuzione dell'utente per l'accesso al servizio di mensa delle scuole materne, elementari e medie, è stabilita sulla base dei giorni di presenza effettivi moltiplicati per l'importo di contribuzione intero o ridotto.

2. L'importo di contribuzione è stabilito annualmente dalla Giunta comunale, acquisito il parere della commissione consiliare Pubblica Istruzione.

Articolo 12

Contributo del personale docente e non docente

1. L'Amministrazione comunale garantisce il servizio di refezione scolastica al personale della scuola e del Comune nel quadro degli accordi appositamente stipulati.

2. L'Amministrazione comunale procederà al recupero delle quote di partecipazione secondo le modalità previste dagli accordi sindacali di categoria e/o dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Articolo 13

Organo di rappresentanza dell'utente del servizio di refezione

1. La Commissione mensa è l'organo di rappresentanza degli utenti del servizio di refezione. Tale Commissione è costituita da rappresentanti designati dai genitori degli alunni di ogni scuola pubblica e

non, che usufruisca del servizio, dai rappresentanti del corpo insegnante designati dalle istituzioni scolastiche, dai rappresentanti del personale di cucina, da esperti dietisti, dai responsabili del servizio, dall'Assessore competente, secondo le modalità previste dal regolamento della Commissione.

2. Ha funzione consultiva nelle fasi di elaborazione del menù e ha compiti di verifica nell'erogazione del servizio.

TITOLO IV CONTRIBUTO DEGLI UTENTI DI TUTTI I SERVIZI

Art. 18

Modalità della contribuzione

1. Il pagamento del contributo per il servizio di refezione avviene con frequenza mensile.
2. Il Comune provvederà ad inviare al domicilio di ogni utente avviso di pagamento contenente l'importo da pagare e la scadenza. In caso di mancato recapito dell'avviso sarà cura dell'utente chiederne copia all'ufficio preposto.
3. La Giunta Comunale, al termine dell'anno scolastico provvederà alla ricognizione dei morosi e con apposito provvedimento procederà al recupero delle quote non pagate.

Articolo 19

Riduzioni della contribuzione

1. Il contributo per la refezione e trasporto scolastico potrà avvenire in forma ridotta per quegli utenti che ne facciano domanda.
2. Gli utenti che vorranno richiedere la riduzione del contributo ovvero l'esonero dovranno presentare richiesta corredata di certificazione ISEE di cui al DPR 109/1998 e successive modificazioni entro la data e con le modalità indicate nel 1° bollettino di pagamento inviato a domicilio.
3. Le riduzioni o l'esonero dal pagamento della contribuzione, ovvero il diniego della domanda sono approvati con determinazione del responsabile previa istruttoria del servizio di Assistenza Sociale.
4. Possono essere concesse riduzioni di contribuzione o esonero anche su indicazione del Servizio di Assistenza Sociale.
5. Gli utenti che abbiano avuto una posizione contributiva di riduzione o esonero nell'anno precedente sono ugualmente tenuti a ripresentare di nuovo la documentazione.
6. La fruizione del servizio, anche in assenza di richiesta scritta, instaura tutti i rapporti giuridici ed economici previsti dalle presenti norme.

TITOLO VI SUSSIDI E AGEVOLAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Articolo 20

Finalità

1. L'Amministrazione Comunale, nello spirito della L.R. n.53/81 modificata con L.R. n.41/93, si impegna per assicurare in modo fattivo alla comunità il diritto allo studio e alla formazione e nello stesso tempo a favorire l'integrazione degli utenti in situazioni di svantaggio economico e sociale.

Articolo 21

Attrezzature e materiale didattico

1. Alle istituzioni scolastiche che presentino appositi programmi di intervento, sono erogati i mezzi finanziari per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche, di attrezzature e materiale didattico e per ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità richiamate all'art. 1 delle presenti norme, sotto forma di contributi stanziati annualmente.

2. Nella ripartizione dei contributi, oltre che al raggiungimento degli obiettivi indicati nell'art. n.1 della L.R. n.53/1981, si terrà conto del livello medio di attrezzature già in possesso delle singole scuole privilegiando le iniziative che tendono in particolare ad interventi tesi a diminuire il disagio scolastico e il recupero dell'handicap.

Articolo 22

Interventi per alunni delle scuole elementari

1. Il Comune provvede alla erogazione gratuita dei libri di testo per le scuole elementari pubbliche e parificate; l'importo dei libri, ritirati sulla base delle apposite schede fornite dall'Amministrazione Comunale, è liquidato direttamente alle librerie fornitrici.

Articolo 23

Interventi per alunni delle scuole medie

1. Gli utenti delle scuole medie che abbiano condizioni socio-economiche particolarmente disagiate potranno richiedere al Comune un contributo per l'acquisto dei libri di testo, previa presentazione della documentazione giustificativa della richiesta. L'eventuale contributo è erogato direttamente al richiedente.

Articolo 24

Scuole Superiori

1. Nell'intento di rivolgere il proprio intervento all'intera comunità scolastica, l'Amministrazione Comunale sostiene le iniziative che favoriscano la formazione professionale e l'inserimento nel mondo del lavoro e ricerca forme collaborative con gli Istituti Superiori e la realtà imprenditoriale locale per intervenire con metodi incentivanti e/o di sostegno dell'attività scolastica o laddove occorra superare situazioni di disagio socio-economico soggettive.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 25

1. Le contribuzioni e le fasce di reddito previste dalle presenti norme sono aggiornate di norma annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Il presente regolamento annulla e sostituisce quelli precedenti.